

PROVINCIA DI PIACENZA

Provv. N. 12 del 11/02/2016

Proposta n. 2016/133

OGGETTO: VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO, PRESENTATO AL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO DALLA DITTA SYSTEM CAR S.R.L., AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, PER L'AMPLIAMENTO DI UN PIAZZALE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE POSTA IN LOCALITÀ MALCANTONE, FRAZ. CHERO.

II PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. A-14-bis, integrato nell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 dall'art. 48 della L.R. n. 6/2009, disciplina misure urbanistiche semplificate per favorire lo sviluppo delle attività produttive insediate all'interno del territorio urbanizzato comunale che prevedono il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi cui sono chiamate a partecipare la Provincia e tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione di interventi di ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 6/2009, che comportino Variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. A-14-bis, l'esito positivo della Conferenza dei servizi costituisce proposta di Variante allo strumento urbanistico comunale con obbligo per il Comune di deposito del progetto per sessanta giorni e di pubblicazione del relativo avviso sul BUR;

Preso atto che:

- con nota del 4.11.2015 (ricevuta al prot. prov.le n. 65581 del 4.11.2015) il Comune di Carpaneto Piacentino ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto, con valenza di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), di ampliamento del piazzale posto sul lato nord di attività produttiva esistente posta in Località Malcantone, Frazione Chero, presentato al Comune dalla ditta System Car S.r.l. al fine di migliorare le fasi di movimentazione del materiale giacente in azienda, ai sensi del citato art. A-14-bis della L.R. n. 20/2000;
- con la medesima nota, il Comune di Carpaneto Piacentino ha convocato per il giorno 13.11.2015 la Conferenza dei servizi per l'esame congiunto del progetto in argomento e l'acquisizione delle valutazioni

di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica che consistono nel cambio di zonizzazione di un'area da "Zona agricola" a "Zona produttiva di completamento" per l'ampliamento del suddetto piazzale funzionale all'esercizio dell'attività produttiva esistente;

• in coerenza con quanto emerso in sede di conferenza dei servizi del 13.11.2015, relativamente alla non riconducibilità del progetto in esame alle fattispecie di cui all'art. 5, comma 5 della L.R. n. 20/2000, con nota n. 68209 del 17.11.2015 questa Amministrazione, al fine di esprimersi nell'ambito della procedura di valutazione ambientale ex artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006, chiedeva integrazioni al Comune (Rapporto ambientale integrativo della ValSAT del RUE e Relazione geologico-sismica), le quali pervenivano in allegato alla nota comunale n. 1305 (ricevuta al prot. prov.le n. 3686 dell'8.2.2016) con la quale veniva altresì convocata la seconda Conferenza dei servizi per il giorno 12.2.2016;

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione, delle seguenti disposizioni normative:

- le disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 inerenti le competenze e le valutazioni che la Provincia è tenuta a svolgere in merito alle variazioni del PSC e del RUE;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/20006 in merito all'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Dato atto che questa Amministrazione è stata quindi coinvolta nel procedimento in questione per gli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE implicati nel progetto presentato al Comune di Carpaneto Piacentino e quindi anche in quanto autorità competente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, e per la formulazione del parere sismico disciplinato dall'art. 5 L.R. n. 19/2008 in merito alla compatibilità degli effetti di Variante urbanistica del progettato ampliamento di piazzale con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 1097 del 11.2.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 4172 del 11.2.2016);
- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 6151 del 10.2.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 4036 del 10.2.2016);

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Programmazione, Territorio e Trasporti" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE del progetto in questione;

Tenuto conto che dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di:

- formulare le osservazioni di cui all'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato Carpaneto, valutazioni System Car 2015"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., parere motivato VAS positivo, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Carpaneto, valutazioni System Car 2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione al progetto di ampliamento di piazzale a servizio di attività produttiva esistente, posto in Località Malcantone, Frazione Chero, presentato ai sensi

dell'art. A-14- bis della L.R. n. 20/2000 al Comune di Carpaneto Piacentino dalla ditta System Car S.r.l., con valenza di Variante al PSC e al RUE, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2207), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;

- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'otto agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visto:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014/2018;

Sentito il Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione, Territorio e Trasporti", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

- di formulare, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Carpaneto Piacentino implicati nel progetto presentato ai sensi dell'art. A-14- bis della L.R. n. 20/2000 dalla ditta System Car S.r.l. per l'ampliamento di un piazzale a servizio di attività produttiva esistente in località Malcantone, Fraz. Chero, le osservazioni di cui all'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Carpaneto, valutazioni System Car 2015"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- 2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione, Territorio e Trasporti", parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Carpaneto Piacentino implicati nel progetto di cui al precedente punto 1. del presente dispositivo, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato Carpaneto, valutazioni System Car 2015"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3. di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Carpaneto Piacentino implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
- 4. di depositare copia del presente provvedimento nella seduta della Conferenza dei servizi convocata dal Comune di Carpaneto Piacentino per il giorno 12.2.2016;
- 5. che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



Servizio Programmazione Territorio e Trasporti

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 133/2016 del Servizio Programmazione Territorio e Trasporti ad oggetto: VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO, PRESENTATO AL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO DALLA DITTA SYSTEM CAR S.R.L., AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, PER L'AMPLIAMENTO DI UN PIAZZALE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE POSTA IN LOCALITÀ MALCANTONE, FRAZ. CHERO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza Iì, 11/02/2016

Sottoscritto dal Dirigente (SILVA VITTORIO) con firma digitale



Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 12 del 11/02/2016

Servizio Programmazione Territorio e Trasporti

Oggetto: VALUTAZIONI IN MERITO AL PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO, PRESENTATO AL COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO DALLA DITTA SYSTEM CAR S.R.L., AI SENSI DELL'ART. A-14 BIS DELLA L.R. N. 20/2000, PER L'AMPLIAMENTO DI UN PIAZZALE A SERVIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVA ESISTENTE POSTA IN LOCALITÀ MALCANTONE, FRAZ. CHERO..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza Ii, 11/02/2016

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato - Carpaneto, valutazioni System Car 2015

Variante al PSC e RUE – art. A-14-bis L.R. 20/2000 e s.m.i. del Comune di CARPANETO P.NO

OSSERVAZIONI

L'intervento risulta compatibile con le previsioni di piano attuando le seguenti prescrizioni:

- Si osserva che il progetto di ampliamento del piazzale della ditta System Car s.r.l. costituisce variante anche al PSC. È pertanto necessario procedere al suo inserimento nella successiva proposta di variante.
- Nella tavola 1 del progetto viene identificata erroneamente l'estratto della tav. CP.3.2 come cartografia del RUE anziché del PSC. Occorre, pertanto, procedere alla sua correzione.
- Nella tav. CP.3.2 del PSC e nella tav. 2.4 del RUE è necessario mantenere fra gli indirizzi progettuali gli "Interventi di mitigazione degli impatti".
- In fase attuativa degli interventi il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi cogenti e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" (Unità di paesaggio dell'alta pianura piacentina n.2) del PTCP.
- È necessario rispettare i divieti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 36bis "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del PTCP.
- Il sistema di smaltimento dei reflui (fognature, fosse biologiche, pozzetti, ecc..) dovrà essere progettato in modo tale da evitare qualsiasi forma di dispersione nel sottosuolo e quindi con l'impiego di condotte a tenuta stagna, pozzetti ispezionabili e manufatti impermeabili.
- In relazione ai ridotti valori di soggiacenza della falda freatica superficiale, si ritiene preferibile evitare nuovi locali interrati. Nel caso in cui ciò non sia possibile si prescrive la totale impermeabilizzazione di tutte le strutture interrate.
- Occorrerà assicurare la disciplina delle acque superficiali di origine meteorica, provvedendo alla loro raccolta e al loro convogliamento verso il più prossimo collettore naturale e/o artificiale, previa verifica idraulica della sua capacità di smaltimento in condizioni di massima piena, anche nei tratti eventualmente tombinati.
- Nel Rapporto Ambientale non sono state svolte tutte le attività caratteristiche di una valutazione ambientale; pertanto, si ritiene necessario integrare tale documento per lo meno con la definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di piano (art.13, comma 4 del D.Lgs. 152/2006), al fine di selezionare l'alternativa maggiormente sostenibile e la predisposizione di un piano di monitoraggio;

- dovrà essere predisposta la Sintesi non Tecnica, come disposto dall'art.13, comma 5 del Decreto citato;
- infine, si rammenta al Comune che gli elaborati tecnici necessari per la specifica procedura di valutazione ambientale (Rapporto Ambientale+Sintesi non Tecnica) dovranno essere messi a disposizione del pubblico secondo le forme previste dalla normativa di settore vigente (deposito e pubblicazione su BURERT e siti web);
- tenendo in considerazione di quanto emerso nella valutazione del Rapporto Ambientale e dei contenuti espressi da AUSL e ARPAE nei loro pareri, si osserva che l'applicazione degli indici normati dall'art.45 del POC-RUE, dei quali non è stata effettuata alcuna valutazione degli impatti, visto che attualmente tutti i documenti prodotti consentono di valutare esclusivamente gli impatti derivanti dalla realizzazione del piazzale di manovra, dovrà essere oggetto di successive valutazione preventive e specifiche nel caso in cui si voglia procedere ad un ulteriore ampliamento dell'edificato.

FORMULAZIONE PARERE MOTIVATO

Il Comune di Carpaneto P.no, con note acquisite al Prot. Prov.le n. 65581 del 04.11.2015 e n. 3686 del 08.02.2016,, sulla base di quanto disciplinato dall'Art. A-14-bis della L.R.20/2000, ha trasmesso gli elaborati relativi alla proposta di variante agli strumenti urbanistici. Il progetto prevede l'ampliamento di un piazzale di un comparto artigianale e necessario allo sviluppo dell'attività produttiva.

Tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 20/2000, dal D.Lgs. 152/2006 e dell'espressione del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dall'art. 6, commi 2 e 3 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 il progetto di ampliamento della ditta System Car s.r.l. con destinazione produttiva è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle Osservazioni e del Parere Sismico sul progetto, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto sopra citato.

Si fa presente che sulla base dell'Art. A-14-bis, comma 3, l'amministrazione comunale, una volta conclusa la conferenza di servizi, provvede all'immediato deposito del progetto per sessanta giorni, entro il quale chiunque può formulare osservazioni.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N.	PROT.	DATA	SOGGETTO RICHIEDENTE
ORD.	COMUNALE	ARRIVO	
1	1	/	1

Pertanto, si evidenzia che, l'eventuale formulazione e 'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporterà il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione della proposta di variante, effettuate ai fini della valutazione ambientale del Piano stesso (procedura di VAS).

La prima attività di valutazione, è stata svolta nell'ambito della sintesi dello stato di fatto e di un'analisi della pianificazione sovraordinata.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sulle analisi di coerenza esterna ed analisi di coerenza interna, con l'individuazione dei potenziali impatti indotti dall'attuazione del Piano e la definizione delle più idonee azioni di mitigazione.

La valutazione è stata completata con la verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, come richiesto dall'art. 19, comma 3-quinquies della LR 20/2000.

La metodologia proposta per lo specifico Rapporto Ambientale elaborato dal soggetto proponente si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale:

- definizione delle componenti ambientali,
- sintesi dello stato di fatto,
- descrizione dei contenuti del progetto,
- verifica di coerenza esterna,
- alternative di progetto,
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
- stima degli effetti della sostenibilità del progetto,
- piano di monitoraggio.

Già nelle prime fasi della valutazione, sono state rilevate alcune situazioni di criticità puntuali, come la mancanza di alternative del progetto e del piano di monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di variante agli strumenti urbanistici, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del piano stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata, l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo sulla proposta di variante,

denominata "System Car s.r.l."
con destinazione produttiva

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ai sensi degli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int..

Il progetto potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Ambientale e delle prescrizioni di seguito riportate che ricomprendono anche quelle formulate da AUSL e ARPAE all'interno dei loro pareri:

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolte nella procedura di valutazione del progetto;
- nel Rapporto Ambientale non sono state svolte tutte le attività caratteristiche di una valutazione ambientale; pertanto, si ritiene necessario integrare tale documento per lo meno con la definizione e valutazione delle "ragionevoli" alternative di piano (art.13, comma 4 del D.Lgs. 152/2006), al fine di selezionare l'alternativa maggiormente sostenibile e la predisposizione di un piano di monitoraggio;
- dovrà essere predisposta la Sintesi non Tecnica, come disposto dall'art.13, comma 5 del Decreto citato;
- si rammenta al Comune che gli elaborati tecnici necessari per la specifica procedura di valutazione ambientale (Rapporto Ambientale+Sintesi non Tecnica) dovranno essere messi a disposizione del pubblico secondo le forme previste dalla normativa di settore vigente;
- il presente Parere Motivato è valido salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti del progetto, apportate a seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato stesso;
- si richiama la necessità che gli interventi previsti vengano realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera, adottando tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di materiali inquinanti quali oli, carburanti, ecc.;
- dovranno essere adottate tutte le soluzioni necessarie ad evitare che il transito dei veicoli e le operazioni di carico e scarico provochino disturbo ai residenti nelle abitazioni poste nelle zone circostanti per emissioni di polveri e/o rumore;
- relativamente alla viabilità nel lotto oggetto di variante, si segnala la necessità di ridurre al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitare intersezioni pericolose;
- infine, si richiama il principio dell'invarianza idraulica;
- nell'area in oggetto non dovranno essere svolte lavorazioni e/o attività, stoccati materiali/rifiuti in grado di determinare la produzione di percolati o acque reflue come definite dalla DGR 286 del 14/02/2015;
- nell'ipotesi in cui il materiale prodotto dall'attività di sbancamento non venga completamente riutilizzato in loco, lo stesso potrà essere gestito nel regime di cui all'art. 184 bis del D.Lgs 152/06, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art.41bis del Decreto Legge n.69 del 21.06.2013, convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013, oppure dovrà essere gestito come rifiuto ed inviato a impianti autorizzati al recupero o allo smaltimento;
- dalle operazioni di carico e scarico svolte sul piazzale non dovranno determinarsi emissioni diffuse di polveri e rumore; a tal proposito, in considerazione presenza di un'abitazione collocata a circa 50 metri di distanza dallo stabilimento, si osserva che materiale prodotto dall'attività di sbancamento che l'azienda propone di utilizzare per la realizzazione di un argine dell'altezza di 5 metri collocato lungo via San Protaso, potrebbe essere utilizzato per la realizzazione di un argine perimetrale anche sul lato est del piazzale, eventualmente riducendone le dimensioni previste in progetto;
- dovranno essere adottate soluzioni tecnico/gestionali atte a contenere eventuali sversamenti accidentali dagli automezzi in manovra.